Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 27-5168

Fondazione Artea - D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017 - Presa d'atto della modifica della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 98-12019 del 4.8.2009, ha autorizzato l'adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore della Fondazione Artea, con sede in Saluzzo – Villa Belvedere, Via San Bernardino n. 17, costituitasi in data 3.7.2009 con atto Rep n. 82183/17699 a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo;

rilevato che il Consiglio di Amministrazione della precitata Fondazione in seduta straordinaria datata 10.12.2009, Rep. n. 82653/17979, a rogito del medesimo notaio, aveva approvato una nuova formulazione del relativo Statuto, recante in particolare la modifica degli artt. 9, comma 4, 16, comma 3 e 4 e 21, comma 1, modificati come da invito dei Fondatori con note rispettivamente dell'1.12.2009 e del 2.12.2009, allegate al rogito notarile con il quale sono state deliberate le rettifiche in questione;

considerato che, con successiva D.G.R. n. 70-12905 del 21.12.2009, erano state approvate le sopraindicate modifiche e, con determinazione dirigenziale n. 1467/DB0710 del 22.12.2009, era stata autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

rilevato che in seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione della Fondazione datata 30.9.2010, rep. n. 83703/18551, sempre a rogito del notaio Grosso, è stata successivamente deliberata un'ulteriore modifica dello Statuto avente ad oggetto, in particolare, gli artt. 9,16, 17 e 19 disciplinanti la figura dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali e le cariche di Presidente e Vice Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire in modo adeguato il determinante ruolo di indirizzo e controllo della Regione Piemonte e degli altri Enti Pubblici Territoriali all'interno della Fondazione medesima;

atteso che, con determinazione dirigenziale n. 40/DB0710 del 9.2.2011, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione dello Statuto della Fondazione Artea, nella versione da ultimo revisionata, nel suddetto Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche:

dato atto che, con D.G.R. n. 25-1474 del 25.5.2015, è stato approvato il vigente Statuto del medesimo Ente;

rilevato che, dopo una fase di ridotta operatività, è stato avviato su impulso della Regione Piemonte un processo di rivitalizzazione della suddetta Fondazione, a seguito dell'attivazione di una fase di confronto promossa dalla Regione medesima con i Comuni della Provincia di Cuneo che intenderanno aderire al predetto Ente, in ragione della creazione di una piattaforma diffusa e partecipata in cui confluiscono i piani operativi delle Amministrazioni interessate del territorio cuneese, intenzionate a favorire il progetto di rilancio e di valorizzazione culturale nei siti architettonici esistenti nei rispettivi territori e quindi nella governance dell'Ente, in un'ottica di amministrazione condivisa;

considerato che la Regione Piemonte riveste attualmente il ruolo di unico fondatore presente nella Fondazione, a seguito dello scioglimento dell'altro Socio fondatore, individuato nell'Associazione culturale Marcovaldo di Caraglio che, in data 26.9.2016, ha deliberato la propria messa in liquidazione;

considerato che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 35-4281 del 28.11.2016, nell'approvare l'intervento regionale a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione Artea, ha altresì disposto di destinare, fra l'altro, in via prioritaria il proprio contributo all'espletamento degli adempimenti connessi alla revisione del proprio Statuto nella prospettiva della nuova governance del medesimo Organismo;

considerato che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo prioritario di consolidamento istituzionale, di efficienza gestionale e di efficacia degli interventi della Fondazione, si è resa indilazionabile la definizione di un nuovo Statuto in grado di coniugare l'esigenza di implementare le competenze di programmazione e distribuzione dei servizi culturali offerti mediante un'azione più articolata indirizzata all'intero territorio di riferimento, con una rinnovata interlocuzione con le Amministrazioni Comunali coinvolte nel nuovo assetto della governance della Fondazione stessa;

considerato altresì che l'adozione di un nuovo Statuto oltre ad aggiornare le finalità statutarie rendendole più confacenti agli effettivi bisogni socio-culturali e di impatto turistico esistenti sul territorio cuunese, è stata indispensabile anche per proseguire e portare a compimento la complessiva attività di riorganizzazione della Fondazione già avviata dal nuovo Consiglio di amministrazione ricostituito, soprattutto in termini di maggiore efficienza del sistema organizzativo interno e dei processi gestionali ivi connessi;

considerato che, in data 7.12.2016, il Collegio dei Fondatori ha formulato al Consiglio di Amministrazione la proposta vincolante di modifica del vigente Statuto, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 1, del medesimo atto;

dato atto che il precitato testo è risultato pienamente coerente con il perseguimento degli obiettivi sopra riportati;

atteso che lo schema del nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, nella seduta del 26.1.2017, Rep. n. 90680/22132, a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 7, dello Statuto in vigore;

rilevato che, con D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, è stato di conseguenza preso atto del nuovo Statuto della Fondazione Artea approvato nella sopra citata seduta consiliare;

constatato che, come da verbale sempre a rogito Notaio Ivo dott. Grosso del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, il competente Ufficio del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, avendo rilevato l'inadeguatezza della disposizione di cui all'art. 1 (Costituzione, sede, Sostenitori, durata), comma 9, del novellato Statuto, ha invitato la Fondazione Artea ad approvare un nuovo testo statutario recante la modifica della medesima disposizione;

dato atto che il Collegio dei Fondatori, come risulta dal predetto verbale, si è espresso favorevolmente in ordine alla rettifica della succitata previsione statutaria in data 27.4.2017, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 15, comma 1, del vigente Statuto;

rilevato che la modifica dell'art.1, comma 9, del nuovo schema statutario è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 11, dello Statuto in vigore;

considerato che la nuova versione dell'art. 1, comma 9, recita testualmente: "La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo";

precisato che, per le restanti parti, lo Statuto approvato dall'Organo consiliare nella sopra indicata data del 26.1.2017 e del quale si è preso atto con il richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato;

ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla presa d'atto della modifica dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea, al fine di consentirne l'iscrizione nel suddetto Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche.

Tutto quanto premesso e considerato.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli";

con voti unanimi la Giunta regionale

## delibera

- di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, della modifica della disposizione dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 11, dell'atto statutario attualmente vigente.

La nuova versione dell'art. 1, comma 9, recita testualmente: "La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo".

- di dare atto che, per le restanti parti, lo Statuto di cui al richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro centoventi giorni, proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

(omissis)